

## PERDITE SU CREDITI E DEDUCIBILITA' FISCALE ex Art,101 Tuir Prassi e Principio di Diritto 16/2021 Agenzia delle Entrate

A norma dell'articolo 101 comma 1 del DPR 917 del 22/12/1986 le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite dei beni relativi alle imprese, sono deducibili, purché determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, se realizzati ai sensi dell'articolo 86 comma 1, lettere a) e b) e 2.

E cioè le perdite di beni e di attività patrimoniali, in base al principio di correlazione, sono deducibili se vengono determinate con gli stessi criteri per la tassazione delle plusvalenze e se realizzate mediante cessioni a titolo oneroso o risarcimento anche assicurativo nell'esercizio di attività di impresa (Articolo 86 c.1 lettere (a- e (b e c.2).

A norma del successivo comma 5, le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti diverse dalle perdite riferibili ai realizzi degli intermediari finanziari ex articolo 106 c.3, sono deducibili se risultano da: elementi certi e precisi.

Sono deducibili in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore

- a) è assoggettato procedure concorsuali, ovvero alla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa;
- b) ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
- c) è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.

A tal fine il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, o

dalla data di ammissione per le procedure estere equivalenti, ovvero,

dalla data di iscrizione nel registro delle imprese per i predetti piani attestati.

Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando:

il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso.

Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.



Si considerano imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a trecento milioni di euro.

Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto.

Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.

Per il successivo comma 5 bis, introdotto con il comma 3 dell'articolo 13 del il D.Lgs 147/2015 ed in vigore dal 07/10/2015, i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti dei debitori assoggettati alle procedure concorsuali o alle procedure estere equivalenti o che abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti è ammessa, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui sussistono gli elementi certi e precisi sempreché l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.

La norma individua quindi criteri, fattispecie, condizioni e competenza temporale, in relazioni alle quali una perdita previamente rilevata in bilancio sia riconosciuta fiscalmente deducibile e cioè:

- Perdita risultante da elementi certi e precisi, quale condizione sempre necessaria e quale fattispecie, in applicazione dei principi contabili
- Perdita risultante da debitore assoggettato a procedure concorsuali ed assimilate e ristrutturazioni del debito,
- Perdita di credito di modesto importo, con presunzione di esistenza degli elementi certi e precisi, scaduto da oltre sei mesi.

L'articolo 2426 del Codice civile, al numero 8 del comma 1, dispone che i crediti debbano essere rilevati in bilancio secondo il criterio del "presumibile valore di realizzo".

Ad integrazione e completamento del codice l'O.I.C. con il Principio contabile OIC 15, dedicato ai Crediti, statuisce in primis che alla chiusura di ogni esercizio, il valore contabile dei crediti iscritti in bilancio deve essere rettificato, tramite lo stanziamento di un apposito fondo di svalutazione, in base alle perdite potenziali da inesigibilità e che al verificarsi delle ipotesi di inesigibilità definitiva del credito, questo dovrà essere cancellato dal bilancio utilizzando il fondo svalutazione crediti a storno del suo valore, e rilevando una perdita su crediti per l'eccedenza che non trova capienza nel fondo.

Con l'OIC 15 si stabilisce che l'impresa "cancella il credito dal bilancio quando:

a) I diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono parzialmente o totalmente;



b) la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.

I diritti contrattuali si estinguono per

- 1.pagamento,
- 2.prescrizione,
- 3.transazione,
- 4.rinuncia al credito,

5.rettifiche di fatturazione e ogni altro evento che fa venire meno il diritto ad esigere determinati ammontari di disponibilità liquide, o beni/servizi di valore equivalente, da clienti o da altri soggetti.

Ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi si tiene conto di tutte le clausole contrattuali, quali – a titolo meramente esemplificativo – gli obblighi di riacquisto al verificarsi di certi eventi o l'esistenza di commissioni, di franchigie e di penali dovute per il mancato pagamento. Quando il credito è cancellato dal bilancio a seguito di un'operazione di cessione che comporta il trasferimento sostanziale di tutti i rischi, la differenza tra corrispettivo e valore di rilevazione del credito al momento della cessione è rilevata come perdita da cessione da iscriversi alla voce B14 del conto economico".

L'Agenzia delle Entrate a sua volta già con la Circolare 26 /E del 01/08/2013 ha chiarito che la perdita di qualsiasi diritto giuridico, economico e patrimoniale sul credito, che si configura con la prescrizione di ogni azione finalizzata a soddisfare la partita creditoria, è ipotesi che dà luogo in capo al creditore alla rilevazione contabile della perdita e alla deducibilità fiscale della stessa.

In particolare l'Agenzia in merito alle perdite su crediti, deducibili solo se definitive e solo se da elementi certi e precisi - ex articolo 101 - così si espressa:

"La prima parte del comma 5 dell'articolo 101 del TUIR, secondo cui "le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi", presente in questa formulazione anche prima delle modifiche di seguito illustrate, costituisce la disposizione di riferimento ai fini della deduzione delle perdite su crediti per inesigibilità in tutti i casi in cui il debitore non risulta assoggettato a procedure concorsuali.

Dalla formulazione della norma è possibile individuare l'ambito oggettivo, che ne costituisce anche presupposto per l'applicazione, individuato nelle "perdite su crediti", e le condizioni di deducibilità richieste per il riconoscimento fiscale delle perdite, gli "elementi certi e precisi".



Con riguardo all'ambito oggettivo si evidenzia che la disposizione in esame si rende applicabile solo in presenza di una perdita su crediti considerata "definitiva" (cfr. Circolare n. 39 del 10 maggio 2002).

A tal fine, si ritiene che la "definitività" di una perdita sia rinvenibile allorché si possa escludere l'eventualità che in futuro il creditore riesca a realizzare, in tutto o in parte, la partita creditoria. Diversamente, nel caso in cui sia possibile ritenere che l'inesigibilità del credito rappresenti una condizione solo temporanea, non sussistono i requisiti di "definitività" della perdita e la stessa rientra nella categoria delle perdite "potenziali".

Al riguardo, si evidenzia che il generico riferimento alla ricorrenza degli elementi certi e precisi implica la necessità di ricorrere ad una valutazione caso per caso della idoneità di tali elementi a dimostrare la definitività della perdita, tenendo conto dello specifico contesto in cui la stessa è maturata.

A tal proposito gli elementi si considerano realizzati:

- per i crediti di modesta entità, se sono decorsi 6 mesi dalla scadenza del pagamento ex lege;
- se il diritto alla riscossione è prescritto;
- se il debitore ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti;
- per i soggetti IAS, se il credito risulta cancellato dal bilancio, per effetto di eventi estintivi.

Dall'interpretazione della norma dell'Agenzia delle Entrate gli oneri derivanti dalla gestione dei crediti possono concorrere alla determinazione del reddito ai fini fiscali sulla base essenzialmente di due tipi di criteri:

- il primo che riguarda i requisiti di natura probatoria che devono sussistere affinché siano deducibili, illimitatamente, gli oneri derivanti dalla mancata esigibilità dei crediti, o di parte di essi, divenuta "definitiva" e quindi tramite un meccanismo di deducibilità analitico ex articolo 101 comma 5 Tuir);
- il secondo che permette di individuare una misura forfettaria di deducibilità degli oneri derivanti dalla inesigibilità dei crediti che è probabile, ma non definitiva tramite un meccanismo di deducibilità forfetario ex articolo 106 Tuir.

Ai sensi della citata Circolare occorre inoltre distinguere le perdite, tra quelle determinate tramite:

- un processo valutativo e quindi stima della inesigibilità;
- un elemento reale cioè un fatto concreto che deriva da elementi realizzativi o estintivi del credito.

Perdite derivanti da processi valutativo

Con riferimento alla determinazione delle perdite su crediti tramite un processo valutativo, tra gli elementi che possono rendere definitiva la perdita, va verificata la



situazione di insolvenza non temporanea che esclude la possibilità di un futuro adempimento del debitore.

Sono atti a dimostrare l'impossibilità di recuperare il credito:

- l'irreperibilità del debitore dimostrata da idonee procedure civilistiche e penalistiche;
- la documentazione attestante l'esito negativo delle azioni esecutive convalidata da una valutazione complessiva della situazione economica/patrimoniale del debitore;
- la documentazione del legale o delle agenzie di recupero crediti incaricati della riscossione, attestanti l'impossibilità di recupero del credito e l'oggettiva situazione di incapienza patrimoniale del debitore.

Mentre per i crediti di modesto importo si può prescindere dalla ricerca di rigorose prove formali considerato che intraprendere azioni di recupero potrebbe verificarsi antieconomico.

In questo caso è necessario dimostrare l'anti economicità della riscossione confrontando i costi della procedura, secondo i prezzi mediamente praticati nel mercato, con l'importo del credito. Dimostrata l'anti economicità dell'azione di recupero, ai fini della deducibilità, è sufficiente la dimostrazione che il creditore si è attivato per il recupero del credito.

Perdite derivanti da atti realizzativi

Le perdite su crediti si producono anche da atti che producono il realizzo o l'estinzione del credito quali:

- la cessione del credito pro soluto;
- la transazione con il debitore;
- l'atto di rinuncia al credito.

Ad ulteriore completamento, in tema di deducibilità e prescrizione delle perdite su crediti, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con il più recente Principio di Diritto numero 16/2021, in materia di competenza economica e termini per il riconoscimento fiscale della perdita.

Secondo tale condivisibile documento "a prescindere dall'applicazione dei principi della c.d. derivazione rafforzata di cui all'articolo 83 del TUIR, l'articolo 101, comma 5, ultimo periodo, del medesimo TUIR conferma che gli elementi certi e precisi per la deduzione di una perdita su crediti sussistono in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.

Il citato articolo 101, comma 5, 5° periodo individua inequivocabilmente nella prescrizione del diritto alla riscossione del credito un elemento certo e preciso a cui collegare la deduzione della relativa perdita e la rilevazione del periodo d'imposta in cui operarla.



Come da Circolare numero 24/E del 01/08/2013 la perdita di qualsiasi diritto giuridico, economico e patrimoniale sul credito, che si configura con la prescrizione di ogni azione finalizzata a soddisfare la partita creditoria, è ipotesi che dà luogo in capo al creditore alla rilevazione contabile della perdita e alla deducibilità fiscale della stessa.

In base alle modifiche apportate al comma 5-bis del citato articolo 101, sembra evincersi che l'avvenuta prescrizione del diritto di credito rappresenti il momento limite oltre il quale la deduzione della relativa perdita non sia più possibile.

Posto che la deduzione delle perdite su crediti vantati nei confronti di soggetti sottoposti a "procedure concorsuali" non è ammessa allorché la sua imputazione a conto economico avvenga in un periodo addirittura successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla vera e propria cancellazione del credito dal bilancio come in caso di avvenuta prescrizione del credito.

(cfr.' esemplificazione contenuta in relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese, in attuazione dell'articolo 12 della legge 11 marzo 2014, n. 23, divenuto D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147).

A tal proposito si ribadisce che a norma dell'articolo 101, comma 5, Tuir, le perdite su crediti nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali sono deducibili "in ogni caso", ossia senza limiti e con meccanismo analitico,

## dalla data:

- della sentenza dichiarativa del fallimento:
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
- del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis L.F.;
- di iscrizione nel Registro delle imprese dei piani attestati di risanamento di cui all'articolo 67, comma 3, lett. d), L.F.;
- di ammissione alla procedura estera, se il debitore è assoggettato a procedure estere equivalenti a quelle interne, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni;

sino alla data ultima della intervenuta prescrizione per la cancellazione del credito inesigibile ed appostazione della perdita in bilancio.

Ed infatti con interpretazione autentica ex articolo 13, comma 3, D.Lgs. 147/2015, si è definito il perimetro temporale entro cui il contribuente può dedurre fiscalmente le perdite su crediti nei confronti dei soggetti sottoposti a procedure concorsuali, precisando che le stesse possono essere dedotte fiscalmente a partire dall'anno di ammissione a tali procedure e fino all'esercizio in cui deve avvenire la cancellazione



in bilancio dei crediti medesimi, in applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa.

Si ricorda infine, senza entrare nel merito e considerazioni alcune al regime di deducibilità delle rettifiche di valore sui crediti per le banche e gli altri enti finanziari, che tali argomentazioni riguardano il riconoscimento della deducibilità fiscale delle perdite su crediti ai fini delle Imposte sui Redditi, essendo indeducibili sia gli accantonamenti che le perdite su crediti ai fini dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (I.R.A.P.) a prescindere dal metodo utilizzato per determinare la base imponibile, ovvero a valori di bilancio ex articolo 5, D.Lgs. 446/1997 o a valori fiscali ex articolo 5-bis, D.Lgs. 446/1997.

## Raffaele Adriano Tosto

Di seguito Link di Riferimento documenti di Prassi e considerazioni dell'Agenzia delle Entrate nella rivista online "Fisco oggi" :

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/deducibilita-perdite-crediti-competenza-e-prescrizione

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4002784/Risposta+con+principi+di+diritto+n.+16+del+29+dicembre+2021.pdf/fce16c80-c529-1fda-77cf-f75293d1264e

 $\frac{https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=\{6DAC4D95-E07B-4082-B443-18E5A9828141\}$ 

https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/deduzione-delle-perdite-crediti-non-solo-se-modesta-entita-1

https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/deduzione-delle-perdite-crediti-non-solo-se-modesta-entita-2

https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/deduzione-delle-perdite-crediti-non-solo-se-modesta-entita-3

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/298850/Circolare+n14 E+del+04+giugno+2014 Circolare14+E.pdf/2aa10433-1812-3771-f92e-1b33102b188b

